

Pubblicato il 10/05/2019

N. 02329/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 03095/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3095 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Prefetto *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona del Prefetto *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del Prefetto *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del Prefetto *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*per la riforma*

dell'ordinanza n. -OMISSIS-, mai notificata all'odierno appellante -OMISSIS-, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, ha respinto la domanda cautelare avanzata in seno al ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto dall'odierno appellante avanti al medesimo Tribunale per l'annullamento:

a) del provvedimento di revoca della misure di sicurezza personale e, in particolare, della misura di 4° livello ("*tutela su autovettura non protetta*"), di cui non sono noti gli estremi e la data di adozione, adottato in esito all'istruttoria di cui al verbale della Commissione Centrale Consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018;

b) del verbale della riunione della Commissione Centrale Consultiva (di cui al punto a) del 18 luglio 2018, conosciuto in data 11 ottobre 2018 soltanto a seguito di esercizio del diritto di accesso;

c) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al ricorrente lo scorso 11 ottobre 2018, dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, con la quale è stata rilevata l'assenza di elementi atti a giustificare l'attuale esposizione del ricorrente a pericoli o minacce;

d) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al ricorrente lo scorso 11 ottobre 2018, della Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo;

- e)* della nota prot. n. -OMISSIS-(trasmessa in data 11 ottobre 2018) della Segreteria di Sicurezza della Prefettura di Roma;
- f)* della nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo;
- g)* della nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta;
- h)* della nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo;
- i)* della nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo;
- l)* della nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo;
- m)* di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione della propria posizione.

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che ha respinto

la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierno appellante, -OMISSIS-, l'Avvocato Maria Beatrice Miceli e per il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, l'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, l'Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano e l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, odierne appellate pubbliche amministrazioni, l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

- ritenuto in via preliminare, esaminando l'eccezione di tardività del ricorso in primo grado qui ribadita dall'Avvocatura Generale dello Stato, che essa non pare *prima facie* fondata, perché la precedente determinazione del 2 maggio 2018, non impugnata da -OMISSIS-, è stata sostituita dal nuovo provvedimento del 18 luglio 2018, all'esito di una nuova e più approfondita attività istruttoria, e tale provvedimento non si può evidentemente ritenere meramente confermativo del precedente, con la conseguente tempestività del ricorso, notificato il 10 dicembre 2018 e proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;

- considerato che la seconda attività istruttoria svolta dal Ministero in seguito alla sollecitazione dell'interessato, peraltro, ha mostrato che un rischio non possa ritenersi ad oggi del tutto escluso, se si considera, ad esempio, che la nota prefettizia prot.-OMISSIS-della Prefettura di Roma ha rilevato che «*non si posseggono*

*inequivoche proiezioni prognostiche neanche per escludere il compimento, in danno del professionista, di azioni ritorsive derivanti dalle matrici procedurali tipiche delle formazioni criminali organizzate».*

- osservato che anche la nota prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/RArea O.S.P. -OMISSIS- della Prefettura di Milano, tra l'altro, ha ritenuto comunque *«prudenziale, a seguito delle note inviate dall'interessato, assicurare una misura di vigilanza»;*

- ritenuto che simili valutazioni prognostiche e simili misure prudenziali lasciano, in questa prima fase di sommaria deliberazione, ritenere non del tutto escluse, dalle stesse autorità periferiche interessate *ratione loci* alla sicurezza di -OMISSIS-, che un rischio per la sua incolumità, connesso alla sua pregressa attività di magistrato, tuttora possa sussistere per un soggetto che è stato a lungo impegnato nella lotta contro la mafia;

- considerato che, nella comparazione tra i contrapposti interessi, appare prevalente in questa fase cautelare quello dell'odierno appellante ad ottenere quantomeno una immediata rivalutazione della propria situazione, da parte dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, che riesaminerà, in modo attento, tempestivo e responsabile, come di consueto, se ripristinare o meno, nelle more di tale rivalutazione e quantomeno in via prudenziale, la misura revocata a tutela dell'odierno appellante;

- considerato del resto che proprio l'art. 8 del D.M. del 28 maggio 2003, alle cui previsioni l'Avvocatura Generale si è richiamata, sembra confermare l'opportunità di un immediato e più attento riesame della situazione, se è vero che, ai sensi dello stesso art. 8, il livello 4 di protezione, afferente al rischio meno elevato, ricorre

in tutte le situazioni in cui elementi informativi attendibili abbiano consentito di acclarare un pericolo non ancora determinato ed attuale e non possa escludersi il compimento di azioni criminose nei confronti della persona da tutelare; compimento che, per quanto sopra sommariamente esposto, non sembra possa appunto del tutto escludersi nel caso di specie;

- ritenuto infine che, per la delicatezza della rinnovata valutazione, in questa sede disposta alla luce delle motivazioni sin qui esposte e afferente all'incolumità dell'odierno appellante, e impregiudicato ogni approfondimento, nel merito, da parte del primo giudice all'esito dell'udienza pubblica che firserà con sollecitudine, sussistono comunque le gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 3095/2019), ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione, l'istanza cautelare in primo grado, e sospende l'efficacia di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati in primo grado, ai fini e con obbligo di riesame per il Ministero dell'Interno.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Nocelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.